



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 05/05/2021

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLE LOCALITÀ DI S. PIETRO IN BEVAGNA E TORRE COLIMENA - APPROVAZIONE RELATIVO DISCIPLINARE DEI PERMESSI AL TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARATA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 04/05/2021

COMANDANTE P.L.

AVV. DINOI VINCENZO

DI REGOLARATA' CONTABILE

NON RICHIESTO

Data:

L'anno duemilaventuno addì CINQUE del mese di maggio alle ore 12,00, in Manduria a nella Sede Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

PECORARO Gregorio - Sindaco
MARIGGIO' Vito Andrea -
ViceSindaco
RAIMONDO Pietro
ORSINI Alessia
ROSSETTI Fabiana
PERRONE Ketty
BALDARI Isidoro Mauro

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

Oggetto: Istituzione Zona a Traffico Limitato nelle località di S. Pietro in Bevagna e Torre Colimena - Approvazione relativo disciplinare dei permessi al transito nella Zona a Traffico Limitato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale N. 80 del 31/03/2021 è stata rimodulata ed istituita la Zona a Traffico Limitato nelle zone centrali di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena;
- nella sopra richiamata Deliberazione, veniva prevista l'adozione di un sistema di controllo elettronico degli ingressi nelle ZTL e contestualmente si dava incarico al Responsabile dell'Area di Vigilanza di porre in essere tutti gli atti consequenziali, compresa la richiesta di autorizzazione ministeriale per l'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi di veicoli nella Zona a Traffico Limitato;
- ai fini dell'istruttoria di tale istanza dovrà inviarsi tra l'altro, il Regolamento della Zona a Traffico Limitato con cui si disciplina il regime di permessi e deroghe;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito, adottando apposito disciplinare come da allegato "A";

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere per la regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000 espresso preventivamente sulla proposta di deliberazione parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non determina riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 7, comma 9 del D.Lgs. N. 285/92;

ATTESA l'urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge e ripetuti per l'immediata esecutività;

DELIBERA

- 1.** di approvare il Disciplinare dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena indicato come allegato "A" del presente provvedimento, che ne farà parte integrante e sostanziale;
- 2.** di dare incarico al Responsabile dell'Area di Vigilanza di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l'attuazione di quanto sopra, non ultimo l'installazione di tutta la segnaletica necessaria sia orizzontale che verticale per evidenziare al meglio l'inizio della Z.T.L. con indicazione del sistema di controllo elettronico, così come previsto per legge.
- 3.** di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

Allegato "A"

ZONA A TRAFFICO LIMITATO SAN PIETRO IN BEVAGNA E TORRE COLIMENA

DISCIPLINARE PERMESSI

Art. 1

Delimitazione dell'area

La Zona a Traffico Limitato della località balneare di **San Pietro in Bevagna** è individuata nell'area comprendente le seguenti strade:

- Via Borraco (tratto compreso tra Via delle Tamerici e Via della Marina);
- Via della Marina (tratto compreso tra Via del Tiglio e Via Borraco/Via Fiume);
- Via dei Ginepri;
- Via delle Dune;
- Via Tevere;
- Via Fiume (tratto compreso tra Via della Marina e Via Fellone);
- Via dei Piacentini (tratto compreso tra Via dei Crescioni e Via del Tiglio);
- Piazza S. Pietro;
- Via dei Crescioni (tratto compreso tra Piazza delle Perdonanze e Via dei Piacentini);
- lato est di Piazza delle Perdonanze;

La Zona a Traffico Limitato della località balneare di **Torre Colimena** è individuata nell'area comprendente le seguenti strade:

- Piazza Colimena;
- Via delle Orate (tratto compreso tra Lungomare Jonio e Via Santa Maria della Vetrana);
- Via del Porto (tratto compreso tra Via delle Aragoste e Via Dentici);
- Lungomare Jonio (tratto compreso tra Via dei Dentici e Via delle Aragoste);
- Via del Pescatore (tratto compreso tra Via delle Aragoste e Via Dentici);

Art.2

Orario di divieto

Per i veicoli non autorizzati **l'orario di divieto di transito e sosta** nella Z.T.L. di San Pietro in Bevagna e di Torre Colimena

è:

- dalle ore 20,30 alle ore 24,00 nei mesi di luglio e agosto di ogni anno.

Gli orari di validità sopra indicati potranno comunque subire variazioni secondo quanto successivamente disposto da eventuali apposite ordinanze.

Art. 3

Disciplina degli accessi e sosta alla Z.T.L.

L'accesso e la sosta saranno consentiti negli appositi spazi riservati, secondo la segnaletica stradale presente, ai soli veicoli autorizzati. Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre, in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito permesso di transito e/o sosta che riporterà la targa del veicolo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del permesso sarà obbligatorio per perfezionare l'autorizzazione al transito e alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni permesso rilasciato verrà inserito in una apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Locale.

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l'uso di autorizzazioni i seguenti veicoli:

- 1) Veicoli delle Forze di Polizia, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende, per veicolo di servizio, il veicolo la cui appartenenza all'Istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via della apposizione del logo istituzionale/aziendale sulla carrozzeria del veicolo) ovvero veicoli "civetta" riscontrabili successivamente dai vari Comandi;
- 2) Veicoli di emergenza, pronto soccorso, pronto intervento e di sicurezza pubblica;
- 3) Veicoli di servizio del Comune di Manduria nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: veicoli di servizio di Stato, Regione, Provincia, Comuni, Azienda Sanitaria Locale, Poste Italiane (dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente), gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fognatura, telefonia, trasporto pubblico, raccolta rifiuti urbani.

I seguenti veicoli sono autorizzati a transitare e sostare, rispettando comunque la segnaletica stradale presente, previa apposita domanda presentata all'ufficio protocollo del Comune di Manduria:

- 1) veicoli di proprietà o in locazione dei residenti, domiciliati o dimoranti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art.1, che non hanno altra possibilità per raggiungere la propria residenza/domicilio/dimora se non attraversando la Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art. 1;
- 2) veicoli a servizio degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all' art. 188 del Codice della Strada ed art. 381 del relativo Regolamento di attuazione);
- 3) veicoli adibiti a servizi funebri;
- 4) veicoli utilizzati per prestazione di servizi vari (matrimoni, manifestazioni varie, eventi, ecc...);
- 5) veicoli ad uso dei Medici in visita domiciliare urgente che espongono il relativo contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici;
- 6) veicoli ad uso dei clienti di strutture di ricevimento (hotel, B&B, ecc..) ricadenti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate nel precedente art. 1;
- 7) veicoli a noleggio con conducente;
- 8) veicoli diretti alle Farmacie presenti nelle vie indicate al precedente art.1, per il solo acquisto urgente di farmaci.

I veicoli autorizzati al transito nella Z.T.L. di San Pietro in Bevagna non sono autorizzati a transitare anche nella Z.T.L. di Torre Colimena.

Art. 4 Casistica accessi

Autoveicoli al servizio dei clienti di strutture di ricevimento (Hotel, B&B, ecc..) ricadenti all'interno della Z.T.L..

I clienti di strutture di ricevimento ricadenti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art. 1, che vi pernottano, hanno diritto a transitare all'interno del corrispondente settore Z.T.L. in cui ricadono. Gli stessi dovranno personalmente presentare, prima della data del transito, apposita istanza c/o l'ufficio protocollo del Comune di Manduria ovvero tramite email o PEC, specificando la struttura presso cui pernottano, la durata del pernottamento, targa e tipologia di veicolo usato.

Entro 48 ore dalla fine del pernottamento sono comunque tenuti a far pervenire la documentazione giustificativa (ricevuta fiscale che riporti data e ora di arrivo e di partenza) anche a mezzo email o PEC che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria. In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada.

La comunicazione di cui sopra, in alternativa, potrà essere inoltrata direttamente dai titolari delle strutture di ricevimento ricadenti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art. 1. In tal caso non è obbligatorio allegare la relativa documentazione giustificativa attestante il pernottamento.

Tale tipologia di permesso è soggetta al pagamento della somma di € 2,00, come previsto nel successivo art. 5.

Il pagamento di tale somma, in caso di comunicazione effettuata direttamente dal titolare della struttura di ricevimento, potrà essere effettuato dallo stesso titolare, anche in maniera cumulativa ma comunque anticipata (Es. pagamento anticipato di € 20,00 valido per N. 10 istanze, ecc..).

Autoveicoli al servizio di persone diversamente abili

I titolari di contrassegno invalidi hanno diritto a transitare e sostare all'interno della Z.T.L., secondo la segnaletica stradale presente. Dovranno presentare apposita istanza, specificando targa e tipologia di veicolo normalmente usato. Il rilascio di autorizzazione permanente potrà essere effettuato per i soli veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare di cui fa parte il titolare del contrassegno invalidi. Altresì, potrà essere rilasciata autorizzazione permanente per cittadini non residenti nel Comune di Manduria ma che abitualmente vi sopraggiungono. Tale autorizzazione avrà durata pari alla validità del contrassegno invalidi. In caso di urgenza, i titolari dei pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo non soggiacendo a nessuna sanzione amministrativa a condizione che presentino all'ufficio protocollo del Comune di Manduria, entro 48 ore dal transito in Z.T.L., la documentazione giustificativa anche a mezzo email o PEC che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria. In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada. I permessi provvisori per i veicoli in uso dai titolari di contrassegno invalidi non sono soggetti al versamento di alcun importo.

Deroghe speciali:

I veicoli diretti alle Farmacie presenti nelle vie indicate al precedente art.1, e comunque per il solo settore Z.T.L. in cui ricade la stessa Farmacia, i cui conducenti devono effettuare l'acquisto urgente di farmaci. Entro 48 ore dal transito in Z.T.L. tali conducenti dovranno personalmente presentare apposita istanza c/o l'ufficio protocollo del Comune di Manduria ovvero tramite email o PEC, specificando targa e tipologia del veicolo usato, e allegando la documentazione giustificativa comprovante l'acquisto dei farmaci (ricevuta fiscale dalla quale risulti la data e l'ora di acquisto dei farmaci). Tale comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal titolare della Farmacia, assumendone la responsabilità circa la veridicità dei dati ivi indicati, anche mediante comunicazione cumulativa. L'acquisto dei farmaci dovrà comunque avvenire entro 60 minuti dall'orario di transito al varco Z.T.L..

Particolari necessità per comprovate urgenze potranno essere valutate dal Comando di Polizia Locale a seguito di specifiche istanze.

Art. 5

Modalità per il rilascio del permesso/contrassegno

Per il **rilascio del permesso/contrassegno** dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di Polizia Locale, disponibile sul sito

istituzionale del Comune di Manduria, che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed informare l'Autorità Giudiziaria per quelle risultanti mendaci. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del proprietario dell'immobile di residenza, domicilio o dimora nonché gli estremi catastali di tale immobile. Il permesso/contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto, secondo le modalità previste, in modo visibile e controllabile dagli organi di Polizia; la mancata esposizione rilevata dagli organi di Polizia equivale a mancanza del titolo e pertanto comporterà la relativa violazione prevista dal vigente Codice della Strada e conseguente applicazione della sanzione amministrativa. L'uso improprio del permesso/contrassegno sarà perseguito a norma di legge e ne comporterà il ritiro. Tutti i contrassegni descritti nel presente atto costituiscono titolo per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.. E' vietata qualsiasi riproduzione del permesso/contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito a norma del Codice Penale.

Se il rilascio del nuovo permesso è condizionato alla restituzione di altro pass, ovvero se l'istante è in possesso di permessi non più in corso di validità, è obbligatorio provvedere alla relativa restituzione ed in caso di loro smarrimento o sottrazione è obbligatorio allegare copia della relativa denuncia presso le Autorità di Polizia Giudiziaria.

Nell'eventualità l'immobile non sia di proprietà del richiedente, quest'ultimo dovrà allegare autodichiarazione del proprietario dell'immobile di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'affittuario/comodatario, ovvero dovrà provvedere alla restituzione contestuale del medesimo permesso.

Costo per il rilascio di ogni permesso/contrassegno

All'atto del rilascio di ogni permesso, il richiedente dovrà provvedere al pagamento, a titolo di diritti di segreteria, della somma forfettaria di €20,00 per nucleo familiare o attività lavorativa da effettuarsi mediante versamento/bonifico sul conto corrente postale IBAN IT79Y0760115800000012241741 intestato a Tesoreria Comunale di Manduria ed avente come causale: "Permesso Z.T.L." indicando le targhe dei veicoli ovvero direttamente presso il Comando di Polizia Locale mediante pagamento a mezzo POS. Tale pagamento è dovuto dai richiedenti residenti, domiciliati o dimoranti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art. 1, che non hanno altra possibilità per raggiungere la propria residenza/domicilio/dimora se non attraversando la Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art.1.

I permessi provvisori sono soggetti al pagamento della somma di € 2,00, sempre a titolo di diritti di segreteria.

I veicoli al servizio di attività commerciali che, pur non ricadendo all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art.1, hanno necessità di transitare ripetutamente nella Zona a Traffico Limitato sono tenuti al pagamento, a titolo di diritti di segreteria, della somma forfettaria di € 2000 per tutti i veicoli in uso, con le stesse modalità sopra indicate. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i veicoli adibiti a servizi funebri e quelli utilizzati per prestazione di servizi vari (matrimoni, manifestazioni varie, eventi, ecc...).

I permessi provvisori per i titolari di contrassegno invalidi non sono soggetti al versamento di alcun importo. Altresì non sono soggetti al versamento di alcun importo gli organizzatori, espositori o comunque coloro i quali sono direttamente impegnati nello svolgimento di manifestazioni espressamente patrocinate, con atto formale, dal Comune di Manduria.

Il rilascio di un duplicato per smarrimento o sostituzione, o di un nuovo permesso per altro veicolo, da parte dei titolari di precedente autorizzazione, è soggetto al pagamento della somma di € 10,00 a titolo di diritti di segreteria.

Il mancato pagamento dell'importo dovuto per il rilascio del permesso non costituisce perfezionamento della relativa autorizzazione e comporterà, pertanto, la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada come per i non autorizzati.

Validità e colore dei permessi/contrassegni

I permessi/contrassegni permanenti hanno comunque una validità limitata ad anni cinque, legata alla persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'emissione. Il titolare, come previsto per

legge, dovrà comunicare il venir meno dei requisiti al Comando di Polizia Locale. I contrassegni a validità quinquennale sono realizzati su sfondo di colore verde. I contrassegni temporanei hanno validità fino alla data indicata dagli stessi e sono realizzati su sfondo di colore arancione. Il Comando di Polizia Locale procederà a controlli periodici.

Nel caso di rilascio di duplicato per smarrimento o sostituzione, o di un nuovo permesso per altro veicolo, da parte dei titolari di precedente autorizzazione, la validità limitata ad anni cinque è comunque prorogata per tutti i veicoli in possesso già autorizzati.

Restituzione dei permessi/contrassegni

I permessi/contrassegni debbono essere restituiti al Comando di Polizia Locale alla data di scadenza se specificata e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio. La mancata restituzione è soggetta inoltre alle sanzioni amministrative specificatamente previste.

Sostituzione dei permessi/contrassegni

Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei permessi/contrassegni, dietro pagamento della somma prevista, nei seguenti casi:

- cambiamento della targa (restituendo il permesso/contrassegno e presentando nuova dichiarazione);
- cambiamento della ragione sociale (restituendo il permesso/contrassegno e presentando nuova richiesta);
- deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il permesso/contrassegno);
- furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S.).

Art. 6

Disposizioni finali

In caso di uso improprio del permesso/contrassegno, il Comando della Polizia Locale procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 - Reg. di Attuazione e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente Disciplinare della Z.T.L. saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. In caso di illeggibilità o deterioramento del permesso/contrassegno sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando apposita istanza al Comando di Polizia Locale. L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del permesso/contrassegno, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal Codice della Strada.

Il mancato rispetto del termine perentorio delle 48 ore dal transito in Z.T.L., per la presentazione dell'apposita comunicazione, comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista per i veicoli non autorizzati.

La mancata comunicazione della variazione di dati che comporti la decadenza dei requisiti in essere verrà sanzionata con l'automatica revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dal database dei veicoli autorizzati.

L'eventuale cambio del veicolo o della relativa targa dovrà essere preventivamente comunicato prima di accedere alla Z.T.L. poiché eventuali transiti non anticipatamente autorizzati saranno sanzionati a termini di legge.

Le comunicazioni e/o richieste informazioni da inoltrare presso il Comando di Polizia Locale potranno effettuarsi ai seguenti recapiti:

- Tel. 099/9713983;
- email: varcoztl@comune.manduria.ta.it;
- PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Art. 7
Disposizioni transitorie

Il presente Disciplinare per il funzionamento della Z.T.L., entrerà in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale.



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 111 del 05/05/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLE LOCALITÀ DI S. PIETRO IN BEVAGNA E TORRE COLIMENA - APPROVAZIONE RELATIVO DISCIPLINARE DEI PERMESSI AL TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. PECORARO GREGORIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).